RIORDINAMENTO DEI GIUDIZI DI ASSISE

Art. 18

Formazione dell'albo definitivo di giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello

Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 17, gli elenchi dei giudici popolari di corte di assise e di corte di assise di appello, i verbali ed i reclami sono trasmessi rispettivamente al presidente del tribunale del luogo ove ha sede la corte di assise e al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello. Il presidente, ricevuti gli elenchi, i verbali ed I reclami, sentiti il procuratore della Repubblica e il presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, assunte, qualora occorra, le opportune informazioni, procede, con la partecipazione di due giudici e nel termine di un mese, alle operazioni seguenti:

1) rivede e controlla gli elenchi in base agli elementi raccolti ai sensi degli articoli precedenti;

2) decide, previa comunicazione alla parte interessata, sui reclami iscrivendo o cancellando i nomi di coloro che furono omessi ovvero iscritti indebitamente;

3) forma gli albi definitivi dei giudici popolari di Corte di assise e rispettivamente di Corte di assise di appello secondo l'ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi dei vari mandamenti;

4) approva gli albi con decreto, (13)

Versione in vigore dal 21 marzo 1998, non più in vigore dal 4 luglio 1998 · versione 14

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei giudizi di Assise
Estremi	Legge 10 aprile 1951, n. 287
Capo	II — Procedimento per la scelta dei giudici popolari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 1951

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(13) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che il presente decreto diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-giudizi-di-assise/art-18-formazione-dell-albo-definitivo-di-giudici-popolari-di-corte-di/versione/14

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it